



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 106 del 07/09/2004

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 agosto 2004, n. 1285

LUCERA (FG) - Variante al P.R.G. per gli artt. 28-33-34-35, Capo II "Norme Igieniche" del R.E.C.- Approvazione.

L'Assessore all'Urbanistica, sulla base dell'istruttoria espletata dal competente Ufficio dell'Assessorato all'Urbanistica ed Assetto del Territorio, confermata dal Dirigente del Settore Urbanistico Regionale, riferisce quanto segue:

""Il Comune di Lucera, munito di P.R.G. e Regolamento Edilizio approvati con D.P.G.R. n. 1891 del 04/07/1974, con delibera di C.C. n. 5 del 13/02/2003 ha adottato, in variante alla predetta strumentazione generale, le modifiche degli artt. 28, 33, 34 e 35 del Capo II "Norme Igieniche" del Regolamento Edilizio Comunale, previo parere favorevole del Responsabile dell'U.T.C. e dell'A.U.S.L. FG/3, prot. 44236 del 18/12/2002.

A seguito della pubblicazione degli atti, è stata presentata un'unica osservazione (articolata in tre punti) a firma degli ingegneri P. Di Marco e G. Palumbo, esaminata - con parziale accoglimento - con delibera di C.C. n. 41 del 30/06/2003, a seguito di relazione del Responsabile dell'U.T.C., nonché di parere dell'A.U.S.L. FG/3 prot. 568/sip del 03/06/2003.

Il provvedimento comunale in argomento è stato sottoposto alla istruttoria di rito da parte del competente Ufficio del Settore Urbanistico Regionale, giusta relazione n. 07 del 16/06/2004, dalla quale è risultato quanto segue.

Nella delibera di C.C. n. 41/2003 viene riportato (raffrontato al vigente) il testo delle disposizioni normative nella formulazione definitiva, conseguente ai citati pareri e determinazioni assunte in sede comunale, a cui pertanto si fa riferimento in questa sede.

Le motivazioni poste a base del provvedimento di variante sono esplicitate nelle premesse della delibera di C.C. n. 5/2003 di adozione e sono riferite essenzialmente all'inadeguatezza tecnico-normativa ed alla vetustà delle disposizioni comunali vigenti, rispetto alle evoluzioni dottrinali e giurisprudenziali in materia urbanistico-edilizia, nonché alle innovazioni tecnologiche nel settore delle costruzioni, ed alla necessità di procedere urgentemente al loro aggiornamento, nelle more della redazione del P.U.G. (in itinere).

Le modifiche proposte, in particolare, afferiscono ai seguenti articoli del Regolamento Edilizio Comunale, Capo II "Norme Igieniche":

Art. 28 (spazi interni agli edifici)

L'integrazione proposta afferisce alla possibilità di affaccio degli ambienti nei "cortili" e nelle "chiostrine".

Art. 34bis (di nuova introduzione, integra gli artt.33 e 34 aventi ad oggetto i piani interrati e seminterrati)

La formulazione proposta afferisce alla possibilità di destinazione e utilizzo dei locali ai piani interrati e seminterrati.

Art. 35 (piani terreni)

La formulazione proposta, in sostituzione del testo previgente, afferisce alla possibilità di destinazione e utilizzo dei locali a piano terra.

Nel merito specifico degli aspetti tecnico-amministrativi delle predette modifiche, si rileva che le stesse attengono esclusivamente a meri aspetti regolamentari e normativi di dettaglio per la disciplina degli interventi edilizi e delle destinazioni d'uso degli ambienti, non incidenti sulla zonizzazione, sui carichi insediativi, sugli indici di fabbricabilità e sugli standards del vigente P.R.G.

Le modifiche medesime, specificatamente motivate giuste deliberazioni consiliari e pareri U.T.C. e A.U.S.L. in atti, sono sostanzialmente riferibili alla sfera di autoregolamentazione delle amministrazioni comunali, in via di definizione legislativa (art. 3 D.Lgs. 18/08/2000 n. 267; D.P.R. 06/06/2001 n. 380 e s.m.i.; art. 12 L.r. 27/07/2001 n.20), e pertanto non interferiscono con il divieto di cui all'art. 55/co. 2° della L.r. n. 56/1980.

Quanto innanzi, con la precisazione che l'entrata in vigore di nuove norme di legge statali e/o regionali in materia urbanistico-edilizia, comporta automatica conformazione delle disposizioni regolamentari e normative comunali alle stesse, in quanto prevalenti, senza necessità di specifici ulteriori provvedimenti comunali di variante/modifica al testo del R.E.C. previgente.

Sulla scorta di quanto sopra, il S.UR. ha ritenuto meritevole di approvazione la variante al P.R.G. in oggetto, con la precisazione di cui innanzi.

Per quanto attiene, infine, all'osservazione presentata (a firma degli ingegneri P. Di Marco e G. Palumbo), il S.U.R. ha ritenuto condivisibili le determinazioni assunte in merito con la delibera di C.C. n. 41/2003, a seguito della relazione del Responsabile dell'U.T.C. e del parere dell'A.U.S.L. FG/3 prot. 568/sip del 03/06/2003 (cui si rinvia per economia espositiva).

Gli atti della variante sono stati rimessi al C.U.R., per il parere di competenza ai sensi del citato art. 16/co. 8° della L.r. n. 56/1980, che in merito si è espresso favorevolmente con atto n.14 assunto nell'adunanza del 15/07/2004, facendo propria la citata relazione istruttoria S.U.R. n. 07/2004.

Premesso quanto innanzi, si propone alla Giunta di approvare, ai sensi dell'art. 16 della L.r. 56/1980, in conformità delle risultanze della relazione istruttoria del S.U.R. n. 07 del 16/06/2004 e del parere C.U.R. n. 14 del 15/07/2004 in precedenza richiamate, la variante al P.R.G. per gli artt. 28-33-34-35, Capo II "Norme Igieniche" del Regolamento Edilizio Comunale, adottata dal Comune di Lucera con delibere di C.C. n. 5 e n. 41 del 2003."

IL PRESENTE PROVVEDIMENTO APPARTIENE ALLA SFERA DELLE COMPETENZE DELLA GIUNTA REGIONALE COSI' COME PUNTUALMENTE DEFINITE DALL'ART. 4 - COMMA 4° DELLA L.R. 7/97 punto d).

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. N. 28/2001:

"NON COMPORTA ALCUN MUTAMENTO QUALITATIVO O QUANTITATIVO DI ENTRATA O DI SPESA NE' A CARICO DEL BILANCIO REGIONALE NE' A CARICO DEGLI ENTI PER I CUI DEBITI, I CREDITORI POTREBBERO RIVALERSI SULLA REGIONE".

L'Assessore all'Urbanistica, sulla scorta delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone pertanto alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

UDITA la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore all'Urbanistica;

VISTA la dichiarazione posta in calce al presente provvedimento dal Responsabile dell'Unità Operativa e dal Dirigente del Settore;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- DI APPROVARE la relazione dell'Assessore all'Urbanistica, nelle premesse riportata;
- DI APPROVARE di conseguenza, ai sensi dell'art.16 della L.r. n. 56/1980 e per le motivazioni di cui alla relazione nelle premesse, in conformità delle risultanze della relazione istruttoria del S.U.R. n. 07 del 16/06/2004 e del parere C.U.R. n. 14 del 15/07/2004 in precedenza richiamate, la Variante al P.R.G. per gli artt. 28-33-34-35, Capo II "Norme Igieniche" del Regolamento Edilizio Comunale, adottata dal Comune di Lucera con delibere di C.C. n. 5 e n. 41 del 2003;
- DI DEMANDARE al competente Assessorato all'Urbanistica la notifica del presente atto al Sindaco del Comune di Lucera, per gli ulteriori adempimenti di competenza;
- DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Dr. Romano Donno Dott. Raffaele Fitto
